



IN FATTO E DIRITTO

Considerato che:

la Corte di Appello di Messina, confermando la sentenza del Tribunale di Messina, condannava l'Azienda ospedaliera universitaria di Messina "G. Martino" e l'Università degli Studi di Messina al pagamento in solido, in favore dei dipendenti in epigrafe della predetta Università in servizio presso l'allora locale Policlinico quali funzionari amministrativi, della retribuzione di posizione minima (fissa e variabile) e tanto in ragione dell'equiparazione tra il personale universitario e quello del comparto sanità ex art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761;

la predetta Corte, affermata la concorrente legittimazione passiva dei due Enti, riteneva che la fonte dell'equiparazione era costituita dal decreto interministeriale 9 novembre 1982, il quale, ai fini economici, poneva automaticamente in correlazione le qualifiche universitarie con quelle ospedaliere, prescindendo dall'effettivo esercizio delle mansioni corrispondenti (all. D);

secondo la Corte territoriale, poi, dall'equiparazione derivava il diritto alla corresponsione dell'indennità di posizione minima, che la contrattazione collettiva considerava parte integrante del trattamento economico fondamentale;

avverso questa sentenza ricorrono, con separati atti, l'Azienda ospedaliera universitaria di Messina "G. Martino" e l'Università degli Studi di Messina sulla base, rispettivamente, di quattro e due censure;



con distinti controricorsi resistono le parti intimate;
vengono depositate memorie illustrative;
con il primo motivo di ambedue i ricorsi ciascun ente, deducendo violazione di leggi, ed in particolare dell'art. 31 del D.P.R. n. 761 del 1979 e dell'art. 2 del D.Lgs. n.517 del 1999, sostiene il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che la stessa spetta al soggetto che risulta giuridicamente datore di lavoro (tesi dell'Azienda) o al soggetto utilizzatore della prestazione (tesi dell'Università);
con il secondo motivo l'Azienda Ospedaliera deduce, inoltre, sulla questione di legittimazione, una motivazione insufficiente;
con il terzo motivo l'Azienda Ospedaliera e con il secondo motivo l'Università degli Studi di Messina, deducendo ambedue la violazione dell'art. 31 del D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761 in combinato disposto con i contratti collettivi di comparto, sostanzialmente, criticano la sentenza impugnata assumendo che nell'indennità perequativa prevista da detta norma non può farsi rientrare la retribuzione di posizione minima stabilita dagli accordi collettivi.

Rilevato che:

relativamente alla questione della legittimazione passiva la sezione lavoro di questa Corte è univocamente orientata nell'affermare che, mentre sul piano materiale l'attività sanitaria è convogliata in un modello aziendale unico (l'azienda ospedaliera universitaria), la gestione (anche sul piano finanziario) è rimessa alla regione ed all'università per cui la soluzione delle questioni giuridiche ed economiche fa necessariamente capo ad entrambi i soggetti pubblici (Cfr. per tutte Cass. 7 marzo 2014



n. 5325 con riferimento ad una fattispecie perfettamente sovrapponibile, alla presente vicenda processuale nonché Cass. S.U. 29 maggio 2012 n. 8521, che imposta i rapporti tra i due soggetti in termini di vera e propria cogestione;

per quanto attiene il merito si sono andati formando due orientamenti non coincidenti;

infatti nella sentenza 24 maggio 2013 n. 12908 della sezione lavoro di questa Corte si è, relativamente alla spettanza della retribuzione di posizione, ritenuto che, poiché l' art. 40 dello contratto collettivo dei dirigenti non medici del comparto sanità 1998-01 (ripreso dall'art. 33 del contratto 2002-05) sancisce che "la retribuzione di posizione dei dirigenti è una componente del trattamento economico dei dirigenti che ... è collegata all'incarico agli stessi conferito", è necessaria la dimostrazione che il pubblico dipendente (il quale riveste la qualifica dirigenziale non medica) ricopra o quanto meno sia in condizione di poter ricoprire un incarico dirigenziale (in tal senso Cass. 24 maggio 2013 n. 12908);

nella sentenza 7 marzo 2014 n. 5325 cit. si è affermato, invece, che ai fini di cui trattasi, è sufficiente che il contratto collettivo preveda l'equiparazione al livello dirigenziale;

pertanto ricorrono i presupposti, ex art. 374, secondo comma, cpc per rimettere la causa al Primo presidente per l'eventuale assegnazione della stessa alle Sezioni Unite

P.Q.M.



Rimette la causa al Primo presidente per l'eventuale rimessione alle
Sezioni Unite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

16-4-2015
10 febbraio 2015

Il Presidente

Dott. Paolo Stile

Paolo Stile

Adriana Granata
Il Funzionario Giudiziario
Depositato in Cancelleria
8 MAG 2015
Il Funzionario Giudiziario
Adriana GRANATA
Il Funzionario Giudiziario
Adriana Granata

